

Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (Ordinanza grigione sull'energia, OGE)¹⁾

emanata dal Gran Consiglio il 1° ottobre 1992²⁾

³⁾ai sensi dell'art. 4 della legge grigione sull'energia⁴⁾

I. Generalità

Art. 1

La presente ordinanza stabilisce le misure che vengono adottate per raggiungere gli obiettivi della legge cantonale sull'energia⁵⁾. Scopo

II. Procedimento sul piano cantonale

Art. 2

L'Ufficio edile fa esaminare periodicamente il consumo di energia negli edifici del Cantone. Esso sottopone al Governo delle proposte per un razionale risanamento tecnico-energetico degli edifici e impianti. Edifici esistenti del Cantone

Art. 3

¹⁾ Nei concorsi per architetti relativi agli edifici di proprietà del Cantone o sussidiati dallo stesso si deve attirare l'attenzione dei concorrenti sul postulato di costruire tenendo conto del basso consumo energetico e dell'ambiente. Nel valutare i progetti presentati la giuria deve esaminare se detti criteri sono stati tenuti in debito conto e valutare conformemente l'offerta. Concorsi e sussidi edilizi

²⁾ ...⁶⁾

³⁾ ...⁷⁾

¹⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 793; PGC 1999/2000, 1068

²⁾ M del 16 giu. 1992, 243; PGC 1999/93, 382

³⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ CSC 820.200

⁵⁾ CSC 820.200

⁶⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

⁷⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

Art. 4

Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

¹⁾L'Ufficio per l'ambiente esamina e coordina le misure tecnico-energetiche da applicarsi agli impianti che servono all'approvvigionamento idrico, alla depurazione delle acque di scarico e allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

Informazione, consulenza e formazione

L'Ufficio per l'energia provvede a informare l'opinione pubblica sulle questioni energetiche e garantisce la consulenza nel campo dell'energia come pure la formazione e il perfezionamento degli specialisti di cui all'articolo 9 LGE ²⁾.

Art. 6

Consulenza dei comuni

L'Ufficio per l'energia, su richiesta dei comuni, consiglia gli stessi nell'esecuzione delle disposizioni sull'energia, nell'istituzione e nell'esercizio di centri regionali di consulenza energetica nonché in questioni energetiche generali.

Art. 7 ³⁾**Art. 8**

Sussidi⁴⁾
a) Presupposti

^{1 5)}L'erogazione dei sussidi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LGE è subordinata ai seguenti presupposti:

- a) ⁶⁾per edifici di abitazione, di servizio, scolastici e simili il fabbisogno termico da comprovare deve essere inferiore al valore limite delle norme specifiche determinanti;
- b) nei processi artigianali e industriali l'indice di utilizzazione deve essere aumentato del 25 per cento adottando appositi perfezionamenti tecnici.

^{2 7)}Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LGE possono essere versati sussidi ai seguenti impianti:

- a) impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria con una superficie assorbente di almeno 4 m²;

¹⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ CSC 820.200

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁵⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁶⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁷⁾ Introduzione giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posta in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

- b) impianti di riscaldamento a legna automatici con una potenza termica di 70 kW o superiore, nonché relative reti di teleriscaldamento e ampliamenti di rete;
- c) pompe di calore con una potenza termica di 50 kW o superiore, nonché relative reti di teleriscaldamento e ampliamenti di rete.

³ ¹⁾ Il Dipartimento competente definisce i dettagli.

Art. 9 ²⁾

¹ Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LGE per edifici abitativi, di servizio, scolastici e simili vengono erogati sussidi fino a 100 000 franchi. b) Estensione

² Se un progetto secondo l'articolo 14 capoverso 1 LGE prevede misure applicate ad impianti tecnico-abitativi che soddisfano al contempo i presupposti di cui all'articolo 8 capoverso 2, il limite dei sussidi viene aumentato del sussidio massimo previsto per questo impianto.

³ Giusta l'articolo 14 capoverso 2 LGE vengono versati i seguenti sussidi:

- a) per impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 50 000 franchi;
- b) per impianti di riscaldamento a legna fino a 200 000 franchi;
- c) per pompe di calore fino a 50 000 franchi.

⁴ Il Dipartimento competente stabilisce i dettagli.

Art. 10 ³⁾

Art. 11 ⁴⁾

I sussidi ai sensi dell'articolo 14 LGE non possono superare, sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o da programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto. c) Rapporto con altri sussidi

Art. 12 ⁵⁾

In casi oggettivamente motivati il Governo può adeguare i valori limite di cui all'articolo 8 capoverso 2 della presente ordinanza. e) Adeguamenti

¹⁾ Introduzione giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posta in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

²⁾ Testo dei capoversi 1 - 3 e introduzione del capoverso 4 giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posta in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁴⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁵⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

III. Procedimento sul piano comunale

Art. 13

Norme di minima
per licenze
edilizie

I comuni nell'evadere domande di costruzione sono tenuti a osservare le relative norme federali ¹⁾ e cantonali.

Art. 14

a) Principio

¹ Le domande di costruzione per nuovi edifici e trasformazioni importanti possono essere accolte soltanto se dal profilo energetico corrispondono alle più recenti cognizioni della tecnica.

² Le comprove essenziali devono essere presentate all'autorità competente insieme con la domanda di costruzione.

³ ²⁾ Le misure autorizzate devono essere verificate al più tardi in occasione del collaudo definitivo.

Art. 15

b) Norme
specifiche

Le norme specifiche che descrivono le più recenti cognizioni della tecnica vengono definite dal Governo e pubblicate sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 16

c) Altri requisiti

Il Governo può dichiarare vincolanti anche requisiti diversi da quelli stabiliti dalle organizzazioni specializzate, se essi consentono di raggiungere gli obiettivi della legge sull'energia in modo migliore.

Art. 17

d) Perizia

¹ I comuni possono far verificare le comprove imposte dall'articolo 14 come pure i propri accertamenti in opera.

² Il richiedente deve assumersi le spese della verifica da lui cagionate.

³ Entro un congruo termine il proprietario deve eliminare a proprie spese i difetti contestati

Art. 18 ³⁾

e) Conteggio
individuale delle
spese di riscaldamento
e di acqua calda

¹ Le costruzioni nuove con riscaldamento centrale per almeno cinque utenti devono essere equipaggiate con gli apparecchi necessari per la registrazione del consumo di calore (riscaldamento e acqua calda).

² Il Governo stabilisce i motivi di esonero dall'obbligo di equipaggiamento e di conteggio.

¹⁾ Art. 1-3, 6 LEn (RS 730.0) nonché art. 1, 12-15 e 26 OEn (RS 730.01)

²⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

³ In edifici nuovi e nel caso di considerevoli trasformazioni di sistemi già esistenti di distribuzione del calore i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare e di regolare individualmente la temperatura dell'aria interna.

⁴ Laddove si devono installare apparecchi di registrazione, i costi del consumo di calore devono essere calcolati di continuo e soprattutto in funzione del consumo effettivo. Va tenuto conto dell'ubicazione dell'appartamento e del consumo coatto di calore.

⁵ I comuni sono competenti per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 19 ¹⁾

Art. 20

¹ ²⁾ All'atto di installare impianti nuovi o al momento di sostituire o modificare impianti esistenti, i comuni possono prevedere un obbligo di autorizzazione nei seguenti casi:

- a) nel caso di sistemi fissi di riscaldamento elettrico a resistenza;
- b) nel caso di riscaldamenti esterni;
- c) nel caso di cortine ad aria calda e impianti analoghi, di aperture di edifici nonché di piscine all'aperto riscaldabili.

² ... ³⁾

Art. 21 ⁴⁾

Art. 22 ⁵⁾

Art. 23

Le licenze edilizie ai sensi della presente possono essere rilasciate ordinanza in via eccezionale anche se i requisiti di minima (art. 14, 15 e 16) vengono adempiti soltanto in parte, se:

- a) vi sono circostanze particolari a consigliare tale rilascio, come ad esempio fondati motivi inerenti alla protezione dei monumenti;
- b) le misure da adottare si rivelano economicamente inopportune.

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

⁵⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

Art. 24

¹ ... ¹⁾

² Se il Cantone eroga sussidi promozionali alle istituzioni che mantengono edifici, il Governo può esigere il risanamento energetico di questi ultimi.

IV. Disposizioni transitorie e finali**Art. 25 ²⁾**

Disposizioni
transitorie

¹ Per costruzioni nuove ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 si intendono progetti edilizi per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, non sono ancora state emesse licenze edilizie cresciute in giudicato.

² Le domande, che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non sono ancora state decise in via definitiva, devono essere valutate in base al nuovo diritto.

Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore insieme con la revisione della legge cantonale sull'energia ³⁾.

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ L'art. 7, l'art. 9 cpv. 3 lett. a) e l'art. 11 OLEn sono stati dichiarati in vigore per il 1° lug. 1993 con DG dell'8 giu. 1993, le rimanenti disposizioni per il 1° gen. 1994.